

10/6/2020



Corte di Appello di Bari

Terza Sezione Civile

Decreto di rinvio delle cause a data successiva al 31 luglio 2020 e disposizioni per lo svolgimento di udienza con modalità cartolare-telematica per le cause da trattare nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020

Il Presidente di Sezione

preso atto delle disposizioni normative di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 24 aprile 2020, e al D.L. n.28 del 30 aprile 2020, in materia di “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto l'art.83, commi 5, 3, lett. a), e 7, lett. da a) a f) e g), D.L. n.18 cit. e succ. modificazioni;

letto il decreto n.282 emesso dal Primo Presidente della Corte 30 aprile 2020, contenente le disposizioni organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e per la trattazione degli affari giudiziari;

preso atto delle precedenti disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

rilevato che, relativamente alle udienze fissate nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno trattate con modalità cartolare — telematica (cd. trattazione in forma scritta) le sole cause mature per la decisione a

prescindere dal rito (cause fissate per la precisazione delle conclusioni o per la discussione) e quelle nelle quali si deve provvedere sulle istanze di inibitoria ex art.283, 351 e 373 c.p.c., nonché i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, mentre tutte le altre cause che richiedano la presenza di parti diverse dai difensori (quali le parti personalmente, i testimoni, ecc.), che comportano la verifica di trattative in corso o che sono fissate per la prima comparizione o per l'espletamento di attività istruttoria, saranno rinviate ad udienze successive al 31 luglio 2020;

dispone

il rinvio d'ufficio di tutte le cause già fissate per l'udienza del
10 giugno 2020 all'udienza del 2 dicembre 2020,

AD ECCEZIONE

**DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI PER I QUALI SI PROCEDERÀ
CON IL RITO DELLA "TRATTAZIONE SCRITTA"**

secondo le indicazioni di cui oltre:

procedimenti aventi ad oggetto istanze ex artt.283, 351 e 373 c.p.c.:

n. **453/2020 (ART. 373 C.P.C.) rel. VITALE** (Dargenio A. c/
Scardigno C.) ; n. *1630/2019 (art. 351 c.p.c.) - Rel. VITALE*
nonché dei seguenti ulteriori

procedimenti fissati per la precisazione delle conclusioni o discussione:

Ruolo ANCONA

n. 1862/2017, n. 1953/2017, n. 2121/2017, n. 2123/2017, n. 2419/2017, n.
2549/2017, n. 2608/2017, n. 2676/2017;

Ruolo GUAGLIONE

n. 524/2016, n. 1601/2016, n. 518/2017;

Ruolo PRENCIPE

n. 1444/2017, 1794/2017, 2095/2017, 2492/2017, n. 2503/2017, n. 2569/2017, n. 2571/2017, n. 748/2018, n. 1099/2018;

Ruolo MANZIONNA

n. 124/2017, n. 239/2017, 1836/2017, n. 2480/2017;

Ruolo BARRACCHIA

n. 1064/2017, n. 1275/2017, n. 1344/2017, n. 1832/2017;
n. 249-1/2016 corr. Sent.;

Ruolo VITALE

n. 1051/2017, n. 1189/2017, n. 1570/2017, n. 1887/2017, n. 1979/2017, n. 2092/2017, n. 2562/2017;

Ruolo SARDONE

n. 686/2015;

Ruolo TRAVAGLIONE

n. 195/2016

Ruolo TROISI

n. 410/2014, n. 1152/2015;

dispone

che l'udienza collegiale "*a trattazione scritta*" concernente i suddetti procedimenti urgenti si svolga mediante lo scambio e il deposito in telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da far pervenire **entro il giorno precedente l'udienza medesima**, con adozione fuori udienza, da parte del Collegio, dei provvedimenti conseguenti;

invita

i procuratori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte **ovvero dopo l'introito della causa a sentenza**, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

avverte

- 1) che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore;
- 2) che il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- 3) che dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- 4) che le cause che seguono il rito del lavoro, o quello locatizio, e che prevedono la lettura del dispositivo, sono rinviate ad altra udienza dove, in luogo della lettura, è trasmesso alle parti il dispositivo;
- 5) che qualora sia richiesta la discussione orale della causa, la stessa è rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

- 6) che i difensori possono richiedere, congiuntamente, il rinvio della udienza a data successiva al 31 luglio 2020 per la trattazione della causa in presenza e nelle forme ordinarie;
- 7) che qualora tutte le parti omettano di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà rinviata ad altra udienza, ai sensi dell'art.309 c.p.c.;
- 8) che se solo alcune delle parti omettano di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà riservata per la decisione;
- 9) che, in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

manda

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell' art. 83 d.l. n. 18/2020".

Bari 26 maggio 2020

Il Presidente
Michele Anconiti

